

Regolamento recante il 'Piano regionale di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione dell'articolo 103 octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007. Campagne vitivinicole dal 2009/2010 al 2012/2013'

- Art. 1 - finalità
- Art. 2 - definizioni
- Art. 3 - soggetti autorizzati alla presentazione delle domande
- Art. 4 - aree d'intervento e superficie vitata minima
- Art. 5 - azioni e aiuti da erogare per ciascuna azione
- Art. 6 - ammontare dell'aiuto
- Art. 7 - requisiti di ammissibilità
- Art. 8 - attribuzione dei punteggi e graduatoria
- Art. 9 - assegnazione delle risorse finanziarie
- Art. 10 - periodo di realizzazione degli interventi
- Art. 11 - verifiche finali
- Art. 12 - impegni e obblighi del beneficiario
- Art. 13 - controlli
- Art. 14 - abrogazione di norme
- Art. 15 - entrata in vigore

Art. 1 finalità

1. Il presente Piano regionale disciplina le modalità applicative delle disposizioni comunitarie in materia di ristrutturazione e riconversione dei vigneti definite dall'articolo 103 octodecies, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, e successive modificazioni e integrazioni, e dal Titolo II, Capo II, Sezione 2, del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine ai programmi di sostegno.

2. Il regime di sostegno previsto dal presente Piano regionale è concesso ai piani di ristrutturazione e riconversione finalizzati ad aumentare la competitività dei produttori di uva da vino, a razionalizzare e rendere idonei i vigneti della regione Friuli Venezia Giulia alla meccanizzazione parziale o totale, e al rispetto dei criteri previsti dall'articolo 103 octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Piano regionale si applicano le seguenti definizioni:

- a) produttore: la persona fisica o giuridica che, in qualità di conduttore o possessore con titolo idoneo, coltiva una superficie vitata ai fini di produzione di uve da vino ed è titolare di fascicolo aziendale e di dichiarazione superfici vitate;
- b) potenziale viticolo aziendale: è determinato dalla somma della superficie vitata per uve da vino coltivata nell'azienda e della superficie corrispondente ai diritti di reimpianto derivanti da estirpo o trasferimento da altra azienda, sottraendo le superfici residue da estirpare a seguito di utilizzo di diritti di reimpianto anticipato;
- c) fascicolo aziendale: il fascicolo aziendale informatizzato costituito su sistemi informativi e che contiene tutti i dati riconducibili ad un beneficiario;
- d) diritto in portafoglio: il diritto di piantare viti per uve da vino derivante da un precedente estirpo aziendale o da un trasferimento da altra azienda;
- e) campagna: la campagna di produzione che ha inizio l'1 agosto di ogni anno e si conclude il 31 luglio dell'anno successivo;
- f) unità vitata: la superficie continua coltivata a vite per uve da vino che ricade su un'unica particella catastale e che risulta omogenea per titolo di possesso, destinazione produttiva, irrigazione, tipo di coltura, forma di allevamento, vitigno, sesto e anno d'impianto;
- g) superficie vitata: la superficie delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari alla metà della distanza tra i filari, come stabilito dall'articolo 75 del regolamento (CE) n. 55/2008;
- h) vigneto: la superficie vitata continua costituita da una o più unità vitate;
- i) vitigni autoctoni: le varietà in cui l'origine è indicata come autoctona nel decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 0321/Pres., e successive modifiche e integrazioni;
- j) resa di produzione: la resa massima prevista dal relativo disciplinare di produzione nel caso di vigneto iscritto all'albo dei vigneti a DO o all'elenco delle vigne a IGP;
- k) giovane agricoltore: il soggetto di età compresa fra i 18 e 40 anni con qualifica di responsabile o corresponsabile civile e fiscale di impresa agricola alla data di presentazione della domanda di aiuto;
- l) imprenditore agricolo professionale: il soggetto in possesso, alla data di presentazione della domanda di aiuto, dei requisiti previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101;
- m) meccanizzazione: la realizzazione di un vigneto attraverso l'utilizzo vincolante di paleria, completa dei relativi accessori per il contenimento dei fili, di orditura, realizzata in cemento precompresso, o in legno o profilati in ferro, in modo da consentire le principali operazioni colturali e la razionalizzazione dei tempi di esecuzione delle lavorazioni, della potatura e della vendemmia con l'utilizzo di idonee macchine agricole.

Art. 3 soggetti autorizzati alla presentazione delle domande

1. Possono presentare domanda di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel bando emanato dalla struttura regionale competente per materia con cui vengono annualmente specificate le disposizioni tecniche e procedurali di attuazione del presente Piano regionale, le seguenti persone fisiche o giuridiche:

- a) imprenditori agricoli singoli o associati;
- b) organizzazioni di categoria e organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciute ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente;

- c) cooperative agricole;
 - d) società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;
 - e) consorzi di tutela e valorizzazione dei vini a denominazione di origine e a indicazione geografica.
- 2.** Le domande, con un allegato piano di ristrutturazione e riconversione, sono presentate:
- a) in forma individuale, da parte di una singola azienda;
 - b) in forma collettiva, da parte di non meno di cinque aziende interessate da un progetto vitivinicolo comune;
 - c) in forma associativa, da parte di non meno di venti aziende interessate da un progetto vitivinicolo comune;
- 3.** Le domande e i piani previsti dalle lettere b) e c) del comma 2 sono presentati dai soggetti indicati alle lettere b), c) ed e) del comma 1.

Art. 4 aree d'intervento e superficie vitata minima

- 1.** Il regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti si applica nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, limitatamente alle zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica, con esclusione delle aree demaniali e delle aree che non rispettano le prescrizioni della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007) e della legge regionale 30 luglio 2009, n. 13 (Legge comunitaria 2008), onde consentire:
- l'aumento della percentuale di superficie iscritta negli Albi a denominazione di origine e negli elenchi delle vigne a indicazione geografica, al fine di accrescere la produzione di vini di qualità e garantire una maggiore sicurezza alimentare;
 - la salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente.
- 2.** La superficie minima da ristrutturare e riconvertire per ogni domanda è pari ad un ettaro.
- 3.** In deroga a quanto previsto dal comma 2, al fine di favorire la ristrutturazione e riconversione dei vigneti anche in zone caratterizzate da difficoltà orografiche e pedologiche o da peculiarità catastali, la superficie minima viene ridotta a 0,5 ettari per il territorio delimitato dal disciplinare delle zone a denominazione di origine Colli Orientali del Friuli e Collio, nonché per le domande presentate nella forma di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), e a 0,3 ettari per il territorio delimitato dal disciplinare delle zone a denominazione di origine Carso e Ramandolo.
- 4.** Al fine di evitare l'aumento del potenziale produttivo in conformità al disposto di cui all'articolo 85 decies, paragrafo 5, comma 2, del regolamento (CE) 1234/2007 e successive modificazioni e integrazioni, e all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 555/2008, nell'esercizio di diritti di reimpianto trasferiti da un'altra azienda, la superficie vitata da ristrutturare e riconvertire è determinata tenendo conto della resa massima prevista dal disciplinare di produzione del vigneto cui fa riferimento, nonché della resa massima prevista dai disciplinari di produzione della zona nella quale si realizza il reimpianto. Nel caso di reimpianto con una varietà avente resa maggiore, si applica una riduzione di superficie proporzionale alla percentuale di aumento della resa di uva per ettaro.

Art. 5 azioni e aiuti da erogare per ciascuna azione

1. Sono ammissibili ai fini dell'applicazione del seguente Piano regionale solo le seguenti azioni, tra quelle di cui all'articolo 4 del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 8 agosto 2008:
 - a) riconversione varietale del vigneto con utilizzo di diritti in portafoglio;
 - b) ristrutturazione del vigneto con utilizzo di diritti in portafoglio.
2. Per ciascuna azione di cui al comma 1, viene erogato un aiuto massimo per ettaro di superficie vitata pari a euro 9.500.

Art. 6 ammontare dell'aiuto

1. Anche al fine della demarcazione con i programmi di sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il sostegno alla ristrutturazione e riconversione vigneti è concesso come aiuto forfetario sui soli costi d'impianto previsti nell'allegato II del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 8 agosto 2008, e non supera il cinquanta per cento dei costi medesimi. I costi sostenuti per la realizzazione del piano sono ammissibili nei limiti del prezzario regionale agricolo approvato con deliberazione della Giunta regionale 18 giugno 2009, n. 1399. Fermi restando gli importi massimi per ettaro di cui al comma 2 dell'articolo 5, il contributo massimo erogabile per ogni singola domanda è fissato in 150.000 euro.
2. Il pagamento dell'aiuto viene effettuato in unica soluzione e in via anticipata rispetto alla conclusione dei lavori, previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria a favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e secondo lo schema e le modalità predisposte dall'Agenzia medesima, per un importo pari al centoventi per cento dell'anticipazione stessa.

Art. 7 requisiti di ammissibilità

1. Ai fini della presentazione della domanda di contributo, è necessario che il produttore:
 - a) sia iscritto al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) possieda un fascicolo aziendale validato;
 - c) conduca le particelle catastali interessate dal piano:
 - i) in proprietà;
 - ii) in comproprietà, con autorizzazione del comproprietario ad eseguire i lavori previsti;
 - iii) in affitto con contratto registrato e con autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori previsti ed impegno a mantenere le opere realizzate per i dieci anni successivi alla data dell'accertamento finale;
 - d) possieda, in alternativa:
 - i) un diritto di reimpianto in portafoglio proveniente dall'estirpazione di un'equivalente superficie vitata aziendale;
 - ii) un diritto di reimpianto in portafoglio proveniente dall'acquisto di un diritto di reimpianto originato da un vigneto estirpato;
 - e) presenti una dichiarazione superfici vitate in cui siano già inclusi i diritti in portafoglio che originano la ristrutturazione e riconversione, o abbia presentato alla struttura regionale competente, in data antecedente alla presentazione della domanda di

ristrutturazione e riconversione, apposita istanza di aggiornamento della dichiarazione superfici vitate con i medesimi diritti;

- f) abbia provveduto alla presentazione dell'aggiornamento delle superfici vitate nello schedario viticolo;
- g) possieda un potenziale viticolo aziendale:
 - i) nel caso di piano in forma individuale, non inferiore a cinque ettari;
 - ii) nel caso di piano in forma collettiva, non inferiore a due ettari;
 - iii) nel caso di piano in forma associativa, non superiore a tre ettari.

2. Allo scopo di adeguare la ristrutturazione e riconversione vigneti alle effettive esigenze del mercato vitivinicolo regionale, ai fini del reimpianto del vigneto sono ammesse:

a) le seguenti forme di allevamento: Guyot, Doppio capovolto, Cordone speronato, Cortina semplice;

b) le seguenti varietà: Chardonnay, Malvasia istriana, Moscato giallo, Pinot bianco, Pinot grigio, Prosecco, Sauvignon, Traminer aromatico, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Franconia, Merlot, Pinot nero, Refosco dal peduncolo rosso, Terrano, Incrocio Manzoni 6.0.13, Müller Thurgau, Picolit, Ribolla gialla, Riesling italico, Riesling renano, Tocai friulano, Verduzzo friulano, Carmènere, Malbeck, Pignolo, Moscato rosa, Refosco nostrano, Schioppettino, Vitouska, Tazzelenghe, Forgiarin, Sciaglin, Ucelut, Piculit neri.

3. L'insieme delle superfici da ristrutturare e riconvertire all'interno di un piano:

a) nel caso di un piano in forma collettiva non è inferiore a quindici ettari

b) nel caso di un piano in forma associativa non è superiore a venti ettari.

4. E' escluso dal regime di sostegno il produttore che:

a) utilizzi diritti in portafoglio derivanti da altre misure per le quali il beneficiario ha ricevuto un contributo;

b) utilizzi materiale vivaistico prodotto in difformità alla normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite;

c) realizzi il reimpianto del vigneto con una densità di ceppi inferiore a 2.500 unità per ettaro per le varietà Prosecco, Cabernet sauvignon, Cabernet Franc, Refosco dal peduncolo rosso, Terrano, Picolit, Tocai friulano, Carmenère e Refosco nostrano, di cui alla lettera b) del comma 2, e con una densità di ceppi inferiore a 3.300 unità per ettaro per tutte le altre varietà ivi elencate, o, se superiore, inferiore ai limiti minimi previsti dai disciplinari di produzione;

d) abbia ricevuto contributi per la ristrutturazione e riconversione ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999 del 17 maggio 1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e del regolamento (CE) n. 479/2008 del 29 aprile 2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999, riferiti alla stessa superficie vitata e per i quali non sia ancora ultimato, alla data di presentazione della domanda, il periodo minimo di impegno previsto dai predetti regolamenti;

e) abbia ricevuto contributi per il regime di estirpazione dei vigneti con premi previsti dall'articolo 67 del Regolamento (CE) n. 555/2008;

f) alla data della domanda non abbia regolarizzato eventuali violazioni in materia di potenziale viticolo.

Art. 8 attribuzione dei punteggi e graduatoria

1. I punteggi per la valutazione delle domande sono assegnati, con riferimento al miglioramento della qualità della produzione, agli aspetti tecnici caratterizzanti il vigneto da ristrutturare, all'ambito territoriale nel quale viene realizzato il nuovo vigneto, alla tipologia del piano di ristrutturazione e alle caratteristiche soggettive del produttore, come di seguito elencato:

- a) presenza di un giovane agricoltore: punti 40;
- b) qualifica di imprenditore agricolo professionale: punti 40;
- c) produttore che non ha mai beneficiato di aiuti alla ristrutturazione e riconversione: punti 60;
- d) superficie vitata ristrutturata realizzata in un unico vigneto: punti 90;
- e) superficie vitata ristrutturata realizzata in due vigneti: punti 40;
- f) vigneti realizzati con sistema di allevamento a Guyot: punti 20;
- g) vigneti realizzati in zone a denominazione di origine Colli Orientali del Friuli, Collio, Carso e Ramandolo con un numero di ceppi per ettaro uguale o superiore a 5.000: punti 40;
- h) vigneti realizzati in zone a denominazione di origine diverse da quelle di cui alla lettera g) con un numero di ceppi per ettaro uguale o superiore a 4.000: punti 30;
- i) vigneti realizzati in zone a denominazione di origine con vitigni iscrivibili alle rispettive denominazioni di origine: punti 20.
- j) azienda con una superficie vitata superiore al 50 per cento della superficie agricola aziendale totale: punti 40;
- k) azienda aderente al sistema di qualità nazionale di produzione integrata disciplinato dall'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 20 marzo 2008, ovvero azienda che certifica le proprie attività a fronte dei requisiti definiti dallo standard GLOBALGAP: punti 30;
- l) azienda che applica tecniche di produzione biologiche o azienda in fase di riconversione verso tecniche di produzione biologiche riconosciute ai sensi delle normative comunitarie: punti 60;
- m) azienda che impiega macchine irroratrici di prodotti fitosanitari che abbiano ottenuto l'attestazione di controllo di cui all'articolo 9 del regolamento recante criteri e modalità relativi all'attività di controllo e verifica funzionale delle macchine irroratrici ad uso agricolo in Friuli Venezia Giulia, allegato al decreto del Direttore generale dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – ERSA 5 novembre 2007, n. 187: punti 20.
- n) vigneti realizzati con vitigni autoctoni: punti 20;
- o) vigneti realizzati in zone acclivi con pendenza superiore al quindici per cento: punti 60.
- p) singole domande in caso di piano presentato in forma collettiva o associativa: punti 20.

2. I punteggi riferiti alle lettere f), g), h), i), n) e o) del comma 1, sono attribuiti se riguardano superfici superiori al cinquanta per cento della superficie vitata riconvertita e ristrutturata.

3. La graduatoria delle domande è data dalla somma dei punteggi di cui al comma 1.

4. A parità di punteggio è attribuita priorità in funzione inversa dell'età del richiedente.

5. La graduatoria, contenente anche gli importi concessi a titolo di aiuto, e l'elenco delle domande non ammesse, sono approvati con decreto del direttore della struttura regionale competente per materia e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 9 assegnazione delle risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie annualmente previste per la campagna al regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono assegnate in base alla graduatoria di cui al comma 3 dell'articolo 8 fino a esaurimento delle risorse stesse.

Art. 10 periodo di realizzazione degli interventi

1. La struttura regionale competente redige e approva, in via preliminare alla graduatoria, l'elenco provvisorio delle domande ammissibili in base ai criteri di cui all'articolo 7. L'ammissibilità delle domande viene comunicata ai relativi beneficiari.

2. L'approvazione dell'elenco provvisorio delle domande ammissibili costituisce presupposto per l'effettuazione degli interventi previsti nei piani e l'eligibilità delle relative spese, con esclusione delle spese relative all'acquisto di materiali e barbatelle, la cui eligibilità decorre dalla data di presentazione della domanda.

3. Il beneficiario dà inizio ai lavori di riconversione e ristrutturazione vigneti anteriormente alla presentazione della richiesta di contributo anticipato, con la quale sono dichiarati i lavori effettuati e gli ordinativi o gli acquisti dei materiali.

Art. 11 verifiche finali

1. I lavori di ristrutturazione e riconversione sono ultimati entro la fine della seconda campagna successiva alla data della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 10.

2. Entro lo stesso termine, il beneficiario presenta la domanda di collaudo e di svincolo della garanzia fideiussoria, redatta secondo il modello messo a disposizione dalla struttura regionale competente e corredata di:

a) fatture in originale dei materiali e delle barbatelle, nonché dei servizi acquisiti, per un importo che copra almeno il doppio dell'entità del contributo ricevuto; l'IVA non è computata;

b) dimostrazione delle spese sostenute mediante bonifico bancario o assegno circolare o bancario non trasferibili; in caso di pagamento con assegno, è presentata la prova del relativo addebito sul conto corrente del beneficiario; il pagamento in contanti non è riconosciuto;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), relativamente ad eventuali materiali prodotti in azienda e a lavori eseguiti con manodopera aziendale;

d) prospetto consuntivo con dettaglio delle spese sostenute;

e) planimetria in scala 1:2000 del vigneto realizzato, comprensiva di riferimenti catastali.

3. Ai fini dello svincolo della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente effettua controlli e verifiche in loco sui vigneti ricompresi nel progetto di ristrutturazione e riconversione, e qualora si renda necessario consulta i dati contabili o altri documenti utili

e ne estrae copia. Gli originali delle fatture, vistate e acquisite in copia, vengono restituiti al richiedente.

Art. 12 impegni e obblighi del beneficiario

1. Le superfici vitate impiantate con gli aiuti di cui al presente regolamento devono mantenere inalterata la destinazione d'uso e non possono essere estirpate per almeno dieci anni a partire dalla data di accertamento finale dei lavori, che viene comunicata al beneficiario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Fanno eccezione gli estirpi eseguiti per le cause di forza maggiore di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005. La struttura regionale competente può autorizzare, qualora ricorrano particolari condizioni di mercato, la pratica del sovrainnesto con varietà aventi la medesima destinazione produttiva.

2. Il beneficiario è tenuto a:

- a) costituire e aggiornare il fascicolo aziendale;
- b) consentire in ogni momento e senza restrizioni agli organi incaricati dei controlli l'accesso in azienda e alla documentazione;
- c) rispettare nella propria azienda, per i tre anni successivi alla data di riscossione dell'aiuto, i criteri di gestione obbligatoria e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
- d) restituire, anche mediante compensazione con importi dovuti dall'Organismo pagatore - AGEA, le somme eventualmente percepite in eccesso;
- e) assicurare il rispetto degli impegni assunti per il periodo richiesto;
- f) comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda;
- g) iscrivere i vigneti realizzati nei rispettivi Albi a denominazione di origine ovvero negli elenchi delle vigne a indicazione geografica;
- h) presentare, entro 30 giorni dalla realizzazione del vigneto, l'aggiornamento delle unità vitate ricomprese nel piano in attuazione del decreto ministeriale 26 luglio 2000;
- i) non utilizzare materiale usato per la realizzazione del nuovo vigneto.

3. In caso di subentro di altro soggetto nella conduzione della superficie vitata, gli impegni e gli obblighi sono trasferiti ai soggetti subentranti.

Art. 13 controlli

1. La struttura regionale competente effettua idonei controlli anche in loco per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese con la domanda, il rispetto degli impegni assunti e degli obblighi gravanti sul beneficiario, con particolare riguardo a quelli di cui al comma 2 dell'articolo 12.

2. Qualora dai controlli esperiti emerga la mendacità delle dichiarazioni rese, nonché il mancato rispetto degli impegni e degli obblighi, il contributo concesso è revocato e le somme eventualmente erogate sono restituite, maggiorate degli interessi calcolati a norma di legge.

3. I controlli sono effettuati anche in base alle istruzioni e indicazioni emanate dall'AGEA, nonché in applicazione delle altre disposizioni comunitarie, nazionali e regionali relative al potenziale produttivo viticolo.

Art. 14 abrogazione di norme

1. Il decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2008, n. 0341/Pres. (Regolamento recante il 'Piano regionale di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008. Campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013'), e il decreto del Presidente della Regione 9 gennaio 2009, n. 05/Pres. (Modifiche al regolamento recante il "Piano regionale di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008. Campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013"), sono abrogati. Essi continuano tuttavia ad applicarsi a tutti i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 15 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.